

i primi classificati entro i limiti dei posti messi a concorso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MANNA, relatore. Nel primo comma di questo articolo 3 *quater* alle parole: « a pari età i più anziani secondo la data dell'esame di laurea », la Commissione propone di dire: « a pari età, coloro che hanno avuto maggiori punti nell'esame di laurea ». Di questo criterio di preferenza è fatto cenno nella relazione, ed è opportuno consacrare nella formula dell'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro guardasigilli, accetta questa proposta?

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. Sì; eravamo già d'accordo con l'onorevole Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito questo articolo 3 *quater* con l'emendamento proposto dalla Commissione e accettato dall'onorevole ministro.

(È approvato).

Art. 4.

I concorrenti che abbiano riportato nove decimi nel complesso delle prove e non meno di otto decimi in ciascuna materia dell'esame di ammissione sono nominati uditori con precedenza di ogni altro e godono appena nominati, di una indennità annua di lire millecinquecento.

(È approvato).

Art. 7.

L'esame pratico, ha luogo ogni anno e vi soprintende una Commissione centrale nominata volta per volta dal ministro della giustizia e composto di almeno sette membri, scelti fra magistrati appartenenti o che hanno appartenuto alla Corte di cassazione e d'appello; che consta di prove scritte e di una prova orale.

Questo articolo è modificazione dell'articolo 7 della legge esistente? Perchè nel primo comma dell'articolo unico, di questo articolo 7 non se ne parla. Si dice « Agli articoli 2, 3, 4, 15 e 16 ecc. » e dell'articolo 7 non si parla.

MANNA, relatore. Sì; è modificazione dell'articolo 7 della legge del 1890. Per errore non fu menzionato al principio dell'articolo unico nel quale sarebbe anzi opportuno modificare la parola: *sostituiti* colle altre: *apportate le seguenti modificazioni*.

Secondo il disegno del ministro si modificava il solo primo comma dell'articolo 7 di quella legge; ma la Commissione ha creduto di modificare il 1° e 2° comma per introdurre tra gli esaminatori anche coloro che hanno appartenuto alla magistratura.

ROSADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

ROSADI. Nella forma in cui l'articolo viene proposto noi commettiamo una sgrammaticatura tale da non dare un buon esempio a quei magistrati, che sulla scorta di questa legge dovranno essere ammessi a fare parte della magistratura. (*Benissimo!*)

L'inciso « che consta di prove scritte e di una prova orale » non può riferirsi alla Corte di cassazione e d'appello, ma deve riferirsi all'esame. Quindi bisogna che l'articolo sia emendato per la forma. Il ministro consente?

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. Insomma bisognerebbe dire, « l'esame pratico, che consta di prove scritte e di una prova orale, ha luogo ecc. » Bisognerebbe trasportare quell'inciso?

ROSADI. Sicuro. (*Conversazioni — Interruzioni*).

MANNA, relatore. Questo articolo, salvo la lieve modificazione di cui ho tenuto parola, è identico a quello della legge del 1890.

Una voce. È un errore di stampa, va levato il *che*.

MANNA, relatore. Dunque non si modifichi nulla: Vi è un errore di stampa.

ROSADI. Si deve dire necessariamente: L'esame consta ecc.

MANNA, relatore. Bisogna tener presente la legge del 1890...

PRESIDENTE. Ma se non mi mandano la proposta scritta, come vogliono che la metta a partito?

ROSADI. Io ho fatto una proposta perchè sia modificata la forma dell'articolo; il ministro e il relatore l'hanno accettata...

MANNA, relatore. La legge del 1890, che ho qui presente, dice: *esso consta* ecc.; dunque si tratta di un errore di stampa, e non c'è bisogno neppure di coordinamento.

PRESIDENTE. Nell'articolo si dice pure: *È composto*; anche qui si deve dire: è composta?

MANNA, relatore. È vero; si tratta di un altro errore di stampa non corretto.

PRESIDENTE. È suo dovere di correggerli (*Si ride*).

MANNA, relatore. Permetta, onorevole presidente, io credo che si debba mantenere l'articolo così come è nel testo della legge del 1890, che è stata fatta dall'onorevole Zanardelli e che non può essere accusata di sgrammaticature.

PRESIDENTE. Allora leggo l'articolo con le correzioni necessarie: prendo io la responsabilità della dizione. (*Vivissime approvazioni*).